



REGOLAMENTO
WHISTLEBLOWING

we look up
to the sky

Regolamento Whistleblowing

Indice dei contenuti

1	OGGETTO E FINALITÀ	3
1.1	FINALITÀ.....	3
1.2	COSA È UNA SEGNALAZIONE	3
1.3	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	4
2	DESTINATARI	6
2.1	I SOGGETTI SEGNALANTI	6
2.2	I SOGGETTI SEGNALATI.....	7
3	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
4	CONTENUTI MINIMI E MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE	7
4.1	CONTENUTI MINIMI.....	7
4.2	MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE	8
5	PRINCIPI GENERALI E TUTELE.....	9
5.1	PRINCIPIO DI NON-ESCLUSIONE.....	10
5.2	TUTELA DEL SEGNALANTE	10
5.3	TUTELA DEL SEGNALATO	10
5.4	SANZIONI.....	10
5.5	CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA.....	11
5.6	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
5.7	REPORTING VERSO IL VERTICE.....	12

1 OGGETTO E FINALITÀ

1.1 FINALITÀ

La finalità del Whistleblowing è quello di consentire a ENAV di venire a conoscenza di situazioni di rischio o di danno e di affrontare il problema segnalato in modo più tempestivo possibile. Lo strumento di Whistleblowing contribuisce ad individuare e combattere la corruzione o qualsiasi forma di illecito, a tutelare l'azionariato da danni economici e all'immagine, a diffondere la cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza all'interno del Gruppo, e a rafforzare il sistema dei controlli interni e della gestione dei rischi.

Il Whistleblowing costituisce pertanto uno strumento attraverso il quale i Soggetti Segnalanti possono comunicare a specifici individui o organismi (in particolare al Settore Whistleblowing e Fraud Audit della Funzione Internal Audit di ENAV e all'Organismo di Vigilanza), una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare (ivi compresa anche una violazione del Modello 231), commessa da soggetti appartenenti o collegati al Gruppo ENAV (dipendenti, ma anche fornitori, intermediari e più in generale coloro che intrattengono rapporti con il Gruppo ENAV).

Il presente documento pertanto in estrema sintesi:

- identifica i soggetti che possono effettuare Segnalazioni;
- circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di Segnalazione;
- identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di Segnalazione, ivi inclusa la tutela del Segnalante e del Segnalato.

1.2 COSA È UNA SEGNALAZIONE

Allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari, e di supportare l'effettiva applicazione e l'operatività del Codice Etico, del Modello Organizzativo ex. D.lgs. 231/2001 (in seguito anche Modello 231) e delle altre procedure aziendali, ENAV S.p.A. (di seguito anche la "Società") prevede la possibilità, per la Società stessa e le sue controllate, di effettuare delle comunicazioni (di seguito anche "Segnalazioni" o "Whistleblowing"), relative a:

- episodi noti dei quali si è venuti a conoscenza, e di cui si dispone di dettagli relativi a possibili illeciti o fenomeni di frode o corruzione;

- eventi documentati di mancato rispetto delle procedure, del Modello 231 o del Codice Etico o condotte riconducibili a possibili commissioni di reati di cui agli articoli del d.lgs. 231/2001
- episodi sufficientemente circostanziati, anche se non da tutti gli elementi di dettaglio, che possano fare ipotizzare una “cattiva amministrazione” e/o relativi a fenomeni che possono comportare rischi per l’azienda;

1.3 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione possono essere tutte le condotte illecite ivi inclusi i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Codice Penale, le situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’organizzazione (*maladministration*) a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*.

Gli illeciti o le irregolarità segnalate potrebbero essere costituiti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti comportamenti:

- sprechi
- nepotismo
- demansionamenti,
- ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali
- assunzioni non trasparenti
- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali
- false dichiarazioni
- violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro
- furto di beni di proprietà del Gruppo
- appropriazione indebita di denaro, valori, forniture appartenenti al Gruppo
- falsificazione o alterazione di documenti
- distruzione, occultamento o uso inappropriato di documenti, archivi, mobili, installazioni e attrezzature
- accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio come incentivi per favorire fornitori/aziende
- falsificazione di note spese (es. rimborsi “gonfiati” o per false trasferte)
- falsificazione delle presenze a lavoro
- rivelazione di informazioni che per loro natura o per esplicita indicazione della legge o di disposizioni aziendali hanno carattere riservato, sia che si tratti di informazioni di proprietà del Gruppo che appartenenti a terzi (es. competitor)
- utilizzo delle risorse e dei beni delle Società del Gruppo per uso personale, senza autorizzazione

- irregolarità in materia di Antiriciclaggio
- violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, nonché del regolamento (UE) n. 596/2014 (market abuse), quali la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato e altre irregolarità nei servizi e nelle attività di investimento
- frodi informatiche
- altre fattispecie che possono costituire violazione delle norme disciplinanti l'attività specifica del settore di business del Gruppo ENAV.

Ferme restando le finalità dello strumento di Whistleblowing, le segnalazioni devono tenere in debita considerazione i vincoli normativi esistenti in relazione alla regolamentazione inerente le informazioni privilegiate, price sensitive ed informazioni rilevanti ai sensi della Market Abuse Regulation.

Le segnalazioni, inoltre, non possono riguardare meri sospetti o voci. Non è tuttavia necessario che il Segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi benché sia necessario che:

- la Segnalazione contenga elementi circostanziati di condotte illecite tali da far ritenere alla Funzione Internal Audit - Settore Whistleblowing e Fraud Audit - che dovrà effettuare le dovute verifiche, altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito
- il segnalante abbia conoscenza diretta dei fatti, in ragione delle funzioni svolte, omettendo situazioni delle quali sia venuto a conoscenza indirettamente.

La Segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono asseritamente ascritti.

È vietato in particolare:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose
- l'inoltro di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose
- l'inoltro di Segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale del Soggetto Segnalato
- l'inoltro di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del soggetto Segnalato
- segnalazioni in violazione della legge
-

Il Gruppo ENAV garantisce l'immunità per il whistleblower quando lo stesso abbia riferito di fatti corruttivi "in buona fede".

Più in particolare ENAV ai sensi della L. 179/2017 non è tenuta a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e la sua tutela contro condotte ritorsive aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro, quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado:

- la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di condotte illecite
- la responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

In caso di Segnalazioni in cui siano contenuti giudizi offensivi, ingiurie o che abbiano natura diffamatoria o calunniosa, la riservatezza dell'identità del Segnalante potrebbe non essere garantita in forza di legge. La riservatezza dell'identità del segnalante non è garantita, inoltre quando si tratti di assicurare la piena collaborazione all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria.

Segnalazioni ingiuriose, diffamatorie o calunniose possono dare luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante.

2 DESTINATARI

Il presente documento si applica a ENAV S.p.A. ed a tutte le altre società da questa controllate in Italia e all'estero.

In particolare:

- il perimetro delle segnalazioni può riguardare fatti illeciti o di maladministration che si siano eventualmente verificati nell'attività operativa delle Società del Gruppo
- le segnalazioni possono essere effettuate, utilizzando gli appositi canali descritti nel successivo paragrafo 4, anche dai dipendenti delle Società del gruppo ovvero da terzi che intrattengono rapporti con tali Società
- le segnalazioni sono raccolte dalla Funzione Internal Audit di ENAV S.p.A. – settore Whistleblowing & Fraud Audit per tutte le società del Gruppo, garantendo l'attività a livello centralizzato

I destinatari del presente regolamento sono i seguenti:

2.1 I SOGGETTI SEGNALANTI

Le Segnalazioni possono essere effettuate sia dal personale interno appartenente a una delle Società del Gruppo, sia da soggetti esterni.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i soggetti esterni possono includere:

- fornitori, consulenti, agenti, partner;
- ex-dipendenti;
- clienti o utenti dei servizi del Gruppo ENAV.

2.2 I SOGGETTI SEGNALATI

Le Segnalazioni possono riguardare i membri degli organi sociali, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, collaboratori non subordinati delle suddette società del Gruppo, nonché i partner commerciali, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con il Gruppo e sono riferibili a qualsiasi tipo di condotta illecita di cui si sia venuti a conoscenza.

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- D.Lgs. 231/2001 – Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti
- L. 179/2017 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
- Codice Penale
- Regolamento UE 2016/679 - regolamento generale sulla protezione dei dati (o GDPR, General Data Protection Regulation)
- Codice Etico del Gruppo ENAV
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, adottato da Enav e da Techno Sky
- Codice di Autodisciplina per le società quotate (art. 7)
- Linee Guida di Confindustria per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01
- Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015
- UNI ISO 37001 – Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione
- ISO/IEC 27001 – Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
- Policy, procedure e istruzioni operative di ENAV in materia di anticorruzione e frode
- Policy, regole e procedure in materia di sicurezza delle informazioni.

4 CONTENUTI MINIMI E MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE

4.1 CONTENUTI MINIMI

Al fine di permettere un proficuo uso della segnalazione questa dovrebbe avere i seguenti elementi essenziali:

- **Oggetto:** una chiara descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo, per quanto conosciuti, in cui sarebbero stati commessi/omessi i fatti (a titolo puramente esemplificativo: contratto, transazione, luogo ecc...)
- **Soggetto Segnalato e altri soggetti coinvolti:** qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento fraudolento o contrario al Codice Etico.

Inoltre, il Segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- le proprie generalità, nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà dell'anonimato
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

4.2 MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni possono essere effettuate tramite vari canali di seguito descritti.

Canale Whistleblowing – canale preferenziale

Il Gruppo ENAV ha istituito un canale di Whistleblowing che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante offrendo anche la possibilità di effettuare le segnalazioni in forma anonima attraverso strumenti informatici di comunicazione secondo le modalità descritte di seguito nel dettaglio.

L'Applicativo è accessibile al personale dal portale intranet aziendale, e a soggetti esterni tramite apposita sezione sul sito web di ENAV (www.enav.it). Il Segnalante accede all'applicativo tramite credenziali generate automaticamente e distinte dall'eventuale account personale, permettendo in tale modo l'opzione dell'anonimato. Tali credenziali sono anche utili successivamente per ricevere messaggi e richieste di chiarimento da parte della struttura preposta alla gestione delle segnalazioni (Whistleblowing & Fraud Audit, nell'ambito della Funzione Internal Audit). L'applicativo, al fine di consentire l'approfondimento dei fatti segnalati garantendo al contempo l'utente, permette l'instaurazione di un "dialogo" nonché l'eventuale invio di documenti elettronici in allegato, il tutto sempre in forma riservata – tra Segnalante e operatore del Settore Whistleblowing e Fraud Audit.

Il sistema garantisce l'informativa automatica al Segnalante circa la presa in carico della Segnalazione, la possibilità di essere ricontattato per acquisire elementi utili alla fase istruttoria, la possibilità di inviare ulteriori informazioni di cui verrà eventualmente a conoscenza ai fini dell'integrazione dei fatti oggetto di segnalazione.

L'applicativo è inoltre utilizzato per dare comunicazione al Segnalante della chiusura delle verifiche. Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte. La

piattaforma funge anche da registro elettronico delle Segnalazioni pervenute, riportando i dati essenziali, le informazioni sintetiche per la valutazione di fondatezza e le azioni attuate.

Qualora il Segnalante utilizzi il canale Whistleblowing potrà assegnare una categoria alla propria Segnalazione, riconducibile alla legge o norma interna alla quale si riferisce la possibile frode, l'illecito o irregolarità segnalati.

All'interno dell'applicativo la classificazione avviene, da parte del segnalante, tramite selezione da apposito menu a tendina, che individua la tipologia di segnalazione come di seguito riportato:

- Episodi di corruzione o frode
- Violazione di procedure aziendali, Codice Etico e Modello 231
- Episodi sospetti che possono comportare rischi per l'azienda
- Cattiva amministrazione

Altri canali di segnalazione

È inoltre possibile effettuare la Segnalazione:

- utilizzando la casella di e-mail attivata per il Whistleblowing (whistleblowing@pec.enav.it) o le caselle e-mail dell'Organismo di Vigilanza;
- posta ordinaria inviata all'indirizzo della società: Via Salaria n. 716, 00138 Roma. All'attenzione della Funzione Internal Audit – Settore Whistleblowing e Fraud Audit o all'OdV anche per il tramite del settore Supporto all'Organismo di Vigilanza e Compliance 231

Qualora la segnalazione avvenga tramite posta ordinaria indirizzata alla Funzione Internal Audit è vietato all'ufficio protocollo di aprire i plichi.

I fatti segnalati saranno oggetto di analisi, verifiche e valutazione da parte della funzione Internal Audit.

5 PRINCIPI GENERALI E TUTELE

La corretta gestione del canale Whistleblowing supporterà la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno del Gruppo ENAV. Tale scopo può essere raggiunto solo se i Soggetti Segnalanti hanno a disposizione non solo i mezzi di comunicazione ma anche la certezza di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di rischiare di vedere la propria segnalazione inascoltata.

In aggiunta, il sistema tecnologico ed il relativo processo gestionale rientrano nell'alveo delle garanzie apprestate dal sistema di tutela della sicurezza delle informazioni, certificato ISO 27001 ed in particolare, oltre ai principi di segregazione delle attribuzioni, della trasparenza e tracciabilità dei

diversi livelli dalla gestione dei processi di linea e dei controlli ai diversi livelli, sono garantiti i più alti livelli di classificazione delle informazioni con le correlative misure di protezione.

Di seguito si riportano nel dettaglio i principi e le tutele che ENAV, in qualità di Capogruppo si impegna a garantire.

5.1 Principio di non-esclusione

ENAV garantisce di analizzare *tutte* le Segnalazioni ricevute. Per ogni Segnalazione sarà inviato idoneo feedback al Segnalante (laddove il canale e/o le modalità di segnalazione lo consentano), che potrà riguardare lo stato d'avanzamento dell'istruttoria, suoi risultati e le eventuali azioni intraprese.

5.2 Tutela del Segnalante

ENAV tutela il Soggetto Segnalante - che denuncia i comportamenti illeciti al Responsabile dell'Internal Audit, all'Organismo di Vigilanza, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità Giudiziaria Ordinaria o Contabile - contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla Segnalazione. La Segnalazione non potrà costituire pregiudizio per il proseguimento del rapporto di lavoro.

Sono, pertanto, da considerarsi nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il trasferimento, il mutamento di mansioni del soggetto segnalante, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante stesso.

Anche laddove i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite, il Soggetto Segnalante che abbia effettuato la Segnalazione in buona fede non sarà perseguibile.

5.3 Tutela del Segnalato

Al fine di prevenire qualsiasi abuso del Whistleblowing e al fine di impedire delazioni, diffamazioni, o la divulgazione di dati personali sensibili del Soggetto Segnalato che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi, le Segnalazioni ingiuriose, diffamatorie o caluniose possono dare luogo a responsabilità disciplinare, civile e/o penale a carico del Segnalante.

5.4 Sanzioni

Sono sanzionabili i seguenti soggetti:

- il Segnalante che effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate
- il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie nei confronti del segnalante
- il responsabile delle attività di verifica nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi

- i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell'identità del Segnalante
- il soggetto che, a seguito dei risultati delle verifiche condotte da ENAV, è risultato aver posto in essere atti illeciti (di frode o di corruzione) o più in generale attività non in ottemperanza al Codice Etico, al Modello 231 o al sistema delle procedure aziendali anche secondo quanto previsto dal sistema disciplinare del contratto collettivo di lavoro

È inoltre sanzionabile la Società qualora non adotti procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni.

Infine, qualora all'esito delle verifiche effettuate a seguito della segnalazione, siano stati rilevati elementi fondanti circa la commissione di un fatto illecito da parte di un dipendente, la società potrà presentare denuncia all'autorità giudiziaria. In egual maniera, qualora le risultanze delle verifiche effettuate abbiano evidenziato un comportamento illecito da parte di un soggetto terzo (es. un fornitore) la Società potrà procedere, fermo restando ogni ulteriore facoltà prevista per legge e per contratto, alla sospensione/cancellazione dagli albi aziendali.

5.5 Confidenzialità e riservatezza

Qualora si tratti di segnalazioni nominative ENAV garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa e dell'identità del Soggetto Segnalante. Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione o indagine. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La riservatezza del Soggetto Segnalante può non essere rispettata quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità
- è configurabile una responsabilità penale per contenuti diffamatori; in tale caso ENAV si riserva di effettuare i necessari accertamenti nei confronti del Segnalante e di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo)
- l'identità del Segnalante è indispensabile per la difesa del Segnalato
- l'identità del Segnalante è necessaria per prevenire o ridurre minacce a danno della salute o della sicurezza delle persone.

5.6 Trattamento dei dati personali

I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. In particolare ENAV

garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati. Tutte le informazioni trattate ai fini del presente documento sono, inoltre, soggette al rispetto di quanto definito nel Security Management System.

In particolare, si evidenzia in tale contesto che:

- È resa disponibile, sul portale Whistleblowing, l’informativa privacy, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento, nella quale sono indicate, le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati personali, i soggetti interni incaricati del trattamento, le categorie e gli uffici ai quali i dati segnalati possono essere trasmessi nell’ambito della gestione della Segnalazione, i tempi di conservazione dei dati, nonché i diritti esercitabili dal Segnalante con riferimento ai propri dati personali;
- il sistema di Segnalazioni prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti: segnalazioni che sono state valutate non rilevanti ai sensi della presente procedura vengono archiviate e non ulteriormente trattate.
- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente, ed in particolare è garantita la cifratura delle trasmissioni e dei dati residenti sui sistemi informativi inerenti le segnalazioni;
- l’esercizio del diritto di accesso da parte del Segnalante o del Segnalato (soggetti “interessati” ai sensi della normativa privacy) ai propri dati personali trattati nell’ambito del processo di Whistleblowing può essere limitato, per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull’identità del Segnalante, salvo la malafede di quest’ultimo.

5.7 Reporting verso il vertice

Periodicamente e su base almeno annuale viene redatto da parte della Funzione Internal Audit un report nei confronti del Comitato Controllo e Rischi e parti Correlate, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sulle segnalazioni ricevute e sullo stato di avanzamento delle attività di verifica. Analogamente viene redatto un report verso l’Organismo di Vigilanza su tutte le segnalazioni aventi impatti anche solo marginali sul Codice Etico e sul Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01.